



CITTÀ DI RAGUSA

**AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” DEI
SERVIZI IGIENICI E DELLE VILLE COMUNALI**

**CAPITOLATO SPECIALE
allegato “A”**

CIG 5094456E12

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento

1. L'affidamento ha per oggetto:

- la custodia e la pulizia ordinaria dei seguenti servizi igienici pubblici siti nel Comune di Ragusa: 1) bagno pubblico di Corso Vittorio Veneto; 2) bagno pubblico di Marina di Ragusa, Lungomare A. Doria; 3) bagno pubblico di Ragusa Ibla, all'interno dei giardini iblei; 4) bagno pubblico di via Pietro Novelli e p.zza della Repubblica; 5) bagno all'interno della villa margherita; 6) bagno all'interno della villa stiel, 7) bagno pubblico all'interno della villa di via Archimede; 8) bagno pubblico area mercato del mercoledì, secondo l'articolazione oraria di cui al successivo articolo 2, comma 1 e comma 2;
- l'apertura e la chiusura dei giardini iblei e della villa margherita e della villa Archimede, secondo l'articolazione oraria proposta all'articolo 2, comma 3;

Art. 2 – Articolazione Organizzativa

1. La custodia e la pulizia ordinaria dei bagni pubblici di seguito riportati dovrà essere garantita dal lunedì alla domenica, festivi compresi, secondo gli orari invernali ed estivi riportati nella seguente tabella:

	<i>Orario invernale</i>		<i>Orario estivo*</i>	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Bagno di C.so Vittorio Veneto	9,00 – 13,00	16,00 – 19,00	9,00 – 13,00	16,00 – 21,00
Bagno interno giardini iblei	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00	9,00 – 13,00	16,00 – 21,00
			9,00 – 24,00 (ven. sab. dom.)	
Bagno di via Pietro Novelli	9,00 – 13,00	16,00 – 19,00		
Bagno di Marina di Ragusa	9,00 – 13,00	16,00 – 19,00		
Bagno mercato del mercoledì <i>(apertura solo nella giornata del mercoledì)</i>	7,00 – 12,00			

* l'orario estivo riguarda il periodo 1 giugno – 30 settembre.

2. L'affidataria, viceversa, dispone autonomamente in merito all'organizzazione degli orari di apertura dei servizi igienici di seguito riportati, fermo restando il necessario e preventivo accordo con l'Amministrazione Comunale e fatto salvo l'obbligo della pulizia ordinaria:

Bagno di p.zza della Repubblica
Bagno all'interno dei giardini di villa margherita
Bagno all'interno di villa stiel
Bagno all'interno della villa di via Archimede

3. L'affidataria si obbliga, altresì, a garantire l'apertura e la chiusura dei giardini iblei, della villa margherita e della villa archimede secondo il seguente prospetto:

	<i>Orario invernale</i>		<i>Orario estivo*</i>	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Giardini Iblei	9,00 – 20,00		9,00 – 22,00	
	9,00 – 21,00 (ven. sab. dom.)		9,00 – 24,00 (ven. sab. dom.)	
Villa Margherita	9,00 – 20,00		9,00 – 21,00	
Villa Archimede	9,00 – 19,00		9,00 – 20,00	

* l'orario estivo riguarda il periodo 1 giugno – 30 settembre.

4. A richiesta dell'Amministrazione, in particolari periodi dell'anno in concomitanza con manifestazioni cittadine (es: festa dal patrono, ibla buskers; festa di addio all'estate), l'affidataria si impegna a protrarre l'apertura dei bagni interessati dalle manifestazioni oltre l'orario fissato nel presente capitolato, garantendo una flessibilità di almeno 2 ore, senza che ciò possa comportare oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.
5. L'esecuzione del servizio di pulizia dovrà essere garantito quotidianamente e le condizioni di igienicità e pulizia dovranno essere assicurate per tutto il periodo di apertura.
6. Per garantire il servizio oggetto del presente capitolato l'affidataria si impegna ad utilizzare operatori/addetti alla sorveglianza e custodia Liv. A1 del CCNL della cooperazione sociale nel numero necessario alla copertura delle ore previste al successivo art. 3

Art. 3 – Quantificazione del Servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato prevede:

Un totale massimo presumibile pari a **n. 6000 ore per tutto il periodo di durata contrattuale**, per la custodia e la pulizia ordinaria dei bagni indicati all'art. 2 e cioè: 1) bagno pubblico di Corso Vittorio Veneto; 2) bagno pubblico di Marina di Ragusa, Lungomare A. Doria; 3) bagno pubblico di Ragusa Ibla, all'interno dei giardini iblei, 4) bagno pubblico di via Pietro Novelli; 5) bagno pubblico area mercato del mercoledì. L'affidataria del servizio si obbliga a gestire il monte ore secondo il seguente calendario:

ORARIO APERTURA periodo invernale						
BAGNI PUBBLICI	Mattina	Pomeriggio	Totale ore giornata	Giorni/mese	Ore mese	Totale ore X 6 mesi
San Giovanni	9,00-13,00	16,00-19,00	7	30	210	1260
Giardini iblei	9,00-13,00	16,00-19,00	7	30	210	1260
Marina di Ragusa	9,00-13,00	16,00-19,00	7	30	210	1260
Via Pietro Novelli	9,00-12,00	16,00-19,00	6	30	180	1080
mercato del mercoledì	7,00-12,00		5	4	20	120
					830	4980
ORARIO APERTURA periodo estivo (dal 15 luglio al 15 settembre)						
BAGNI PUBBLICI	Orario unico		Ore giornaliere in aggiunta solo per il periodo estivo	Totale Giornate estive in aggiunta	Totale ore in aggiunta solo per il periodo estivo	
Giardini iblei	9,00-22,00		6	60	360	
Marina di Ragusa	9,00-24,00		8	60	480	
Via Pietro Novelli	9,00 – 13,00 (matt.)/16,00 – 21,00 (pom.)		3	60	180	
					1020	

L'affidataria si obbliga, altresì, a garantire l'apertura e la chiusura dei giardini iblei, della villa margherita e della villa archimede secondo il seguente prospetto:

	Orario invernale	Orario estivo*
--	------------------	----------------

	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Giardini Iblei	9,00 – 20,00		9,00 – 22,00	
	9,00 – 21,00 <i>(ven. sab. dom.)</i>		9,00 – 24,00 <i>(ven. sab. dom.)</i>	
Villa Margherita	9,00 – 20,00		9,00 – 21,00	
Villa Archimede	9,00 – 19,00		9,00 – 20,00	

** l'orario estivo riguarda il periodo 1 giugno – 30 settembre.*

Art. 4– Oneri a carico dell'affidataria

Nella gestione dei servizi igienici comunali l'affidataria assume i seguenti oneri:

- 1) L'esecuzione del servizio di guardiania e di pulizia. Quest'ultimo, in particolare, dovrà avvenire durante l'apertura dei siti in modo da mantenere l'ambiente costantemente pulito ed igienico. A tal fine l'affidataria si obbliga ad intervenire giornalmente, ovvero ogni qual volta sia necessario, in ciascun sito per i seguenti compiti:
 - *Lavatura con spazzola, acqua e detersivo della pavimentazione e dei rivestimenti murari di tutti i bagni pubblici, almeno tre volte al giorno;*
 - *Pulizia con acqua e detersivo dei servizi igienici e degli orinatoi con aggiunta di prodotti antibatterici, almeno cinque volte al giorno;*
 - *Risciacquo abbondante ed asciugatura di tutte le superfici con panno asciutto costante e continua;*
 - *Raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie costante e continua;*
 - *Conoscenza degli impianti tecnologici presenti nei locali;*
 - *Controllo mediante servizio di vigilanza degli impianti tecnologici presenti e in caso di disservizio segnalazione immediata al servizio di reperibilità tramite V.V.U.U;*
- 2) Le spese e gli oneri per i materiali occorrenti come detergenti, detersivi, saponi, disinfettanti, scope, stracci, sacchi, pattumiere, ecc.. saranno a carico dell'affidataria. Sono a carico dell'affidataria tutte le spese ed oneri per acquisto ed uso dei mezzi necessari per l'esecuzione delle pulizie anche ad azionamento elettrico quali lucidatrici, aspirapolvere, lavapavimenti e simili. Tutte le macchine impiegate per le pulizie dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia.
- 3) L'affidataria, inoltre, avrà cura di verificare che gli impianti idrici ed elettrici siano funzionanti. In caso contrario si fa obbligo di segnalare, tempestivamente, eventuali guasti al responsabile tecnico del settore competente individuato dall'Amministrazione Comunale.
- 4) L'affidataria ha l'onere, altresì, di garantire l'apertura e la chiusura dei giardini iblei, della villa margherita e della villa archimede secondo quanto previsto al precedente articolo 2.

Art. 5 – Oneri e facoltà dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici pubblici comunali;
- 2) La fornitura di energia elettrica e dell'acqua necessaria per il funzionamento degli impianti;

Art. 6 – Durata del servizio

La durata dell'affidamento è di mesi 6 (sei) dalla data della firma del contratto. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 7 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto

1. Il personale che L'affidataria assegnerà al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
2. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile dell'amministrazione comunale, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto. L'affidataria dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale della ditta affidataria, la quale solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 8 – Obblighi dell'affidataria – responsabilità

1. L'affidataria si obbliga a:

- a) rispettare per gli operatori (assunti con contratto a tempo determinato e part-time), tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi con le OO.SS. maggiormente rappresentative, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi –Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura al personale, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio; L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, la Cooperativa affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- d) Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero

disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 9 – Importo dell'appalto

Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente capitolato, per l'intera durata di mesi 6 (sei) inclusi i costi per la sicurezza, viene fissato in € **90.907,20** oltre Iva (al 4%), come meglio specificato nella seguente tabella:

<i>Descrizione</i>	<i>Ore</i>	<i>Costo/ora</i>	<i>Costo totale</i>
Totale ore invernali	4.980	€ 14,16	€ 70.516,80
Totale ore estive (15 luglio – 15 settembre)	1020	€ 14,16	€ 14.443,20
Costi per la sicurezza			€ 849,60
Costi di gestione			€ 5.097,60
Totale costo			€ 90.907,20
IVA (4%)			€ 3.636,29
Totale generale			€ 94.543,49

Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Esso comprende i costi del personale, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento del soggetto concorrente, i costi di gestione ed i costi per la sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa verifica della disponibilità finanziaria, recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Ragusa.

Art. 10 - Verifiche e Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva, nei modi che riterrà opportuni, il controllo sull'esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 11 – Recesso e Riduzione del servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione del Servizio, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo la concessione oggetto di gara, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata A.R. con anticipo di un mese sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'affidataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

2. Qualora l'affidamento debba essere interrotto per causa di forza maggiore, l'affidataria non può pretendere corrispettivo o altra indennità di sorta.

Art. 12 – Sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

1. L'affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

2. La Cooperativa affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, **nella persona di _____**.

3. La Cooperativa affidataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

4. Qualora il personale della ditta affidataria rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del Comune di Ragusa.

6. L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

Art. 13– Inadempienze e penalità

1. L'affidataria, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. L'affidataria ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 516,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

- a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.

3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa affidataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Impresa non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell'Impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse.

Art. 14 – divieto di sub-appalto

E' vietato all'affidataria sub-appaltare in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente capitolato pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente in materia.

Art. 16 – Controversie

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e l'affidataria in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato il foro competente è quello di Ragusa.

Art. 17 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse

1. L'affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .

2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Il dirigente del settore VIII
(dott. Alessandro Licitra)